

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2010.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali. (Periodo 13 luglio 2010 - 12 gennaio 2011).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2010;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 0,731 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2010 al 12 gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 308.

10A10874

DECRETO 3 agosto 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «L'eredità - la ghigliottina».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2010 che ha affidato al consorzio lotterie nazionali la gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'atto di convenzione del 31 maggio 2010 che, in attuazione del decreto direttoriale in pari data, ha definito le regole per la realizzazione della gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea ed è stato approvato con decreto direttoriale del 1° giugno 2010;

Vista la proposta presentata dal consorzio lotterie nazionali per il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata «L'eredità-la ghigliottina»;

Considerato che l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in relazione alla necessità di garantire la raccolta erariale, ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'eredità-la ghigliottina», in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 2009/ 22982/Giochi Ltt del 30 giugno 2009 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'eredità-la ghigliottina».

Art. 2.

Viene messo in distribuzione un unico lotto di 30.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti due giochi diversi contenuti in due distinte aree di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, ed indicate rispettivamente dalle scritte «gioco 1» e «gioco 2». Nell'area di gioco 1, costituita da un rettangolo situato nella parte centrale del biglietto, sono presenti cinque sezioni contraddistinte dalle scritte «Scelta 1», «Scelta 2», «Scelta 3», «Scelta 4» e «Scelta 5». In ognuna delle 5 sezioni sono presenti due rettangoli contraddistinti dalle scritte «Indizio Corretto» e «Tuo indizio» e sotto di essi, la scritta «Premio». Nell'area di gioco 2, situata nella parte bassa del biglietto e costituita da un rettangolo, è raffigurata l'immagine di due «buste» contraddistinte rispettivamente dalle scritte «La tua risposta» e «La ghigliottina» al centro dell'area di gioco è presente la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita mediante raschiatura nel modo seguente:

Gioco 1: Per ognuna delle 5 scelte, si devono grattare «Il tuo indizio», «L'indizio corretto» e la relativa scritta «premio». Se «Il tuo indizio» è uguale a «L'indizio corretto» si vince il premio rinvenuto sotto la relativa scritta «premio».

Gioco 2: si devono grattare le due buste. Se «La tua risposta» è uguale a quella de «La ghigliottina», si vince il premio rinvenuto sotto la relativa scritta «premio».

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 61.204.375,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 4 - premi di euro 200.000,00;
- n. 20 - premi di euro 20.000,00;
- n. 625 - premi di euro 1.000,00;
- n. 875 - premi di euro 500,00;
- n. 1.250 - premi di euro 250,00;
- n. 2.500 - premi di euro 200,00;
- n. 8.125 - premi di euro 100,00;
- n. 51.250 - premi di euro 50,00;
- n. 57.500 - premi di euro 25,00;
- n. 75.000 - premi di euro 20,00;
- n. 206.125 - premi di euro 15,00;
- n. 981.250 - premi di euro 10,00;
- n. 4.962.500 - premi di euro 5,00;
- n. 4.700.000 - premi di euro 3,00;

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenza di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.



Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 173.

10A10731

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 agosto 2010.

Modifiche al decreto 3 agosto 2010, recante certificazioni di rendiconto al bilancio 2009 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del rendiconto al bilancio con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.),

l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 26 agosto 2010, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione del rendiconto al bilancio dell'anno 2009 e stabiliti i termini di presentazione della certificazione stessa;

Ritenuto utile indicare chiaramente che, per gli aspetti istruttori dell'omologazione ministeriale del software, è necessaria — come già ordinariamente previsto per le omologazioni delle passate certificazioni di bilancio — la trasmissione anche della stampa cartacea del modello di certificazione in quanto gli enti locali sono tenuti a presentare la cennata certificazione sia su supporto informatico che in forma cartacea;

Ritenuto, pertanto, di integrare il testo del comma 3, art. 7, del decreto ministeriale 3 agosto 2010;

Decreta:

Al comma 3 dell'art. 7 del predetto decreto 3 agosto 2010 le parole: «file in formato xml contenente i dati» sono sostituite dalle seguenti: «file in formato xml contenente i dati su supporto magnetico, corredato dalla stampa cartacea del modello di certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2009».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

Il direttore centrale: VERDE

10A10827

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2010.

Modifica del PDG 7 luglio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, denominato «Camera di Conciliazione», in Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

